

FONDAZIONE SAN GALGANO

Statuto

Art. 1: Costituzione-Sede

1. È costituita la fondazione che segue il modello organizzativo *in house providing*, denominata "Fondazione San Galgano", con sede legale in Chiusdino (SI), presso la casa comunale, Piazza del Plebiscito n. 2, in appresso indicata come Fondazione.
2. L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito del territorio comunale di Chiusdino ed è comunque limitata al territorio della regione Toscana, dove possono essere istituiti uffici e delegazioni con deliberazione del Consiglio di Gestione.
3. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione tradizionale, disciplinato dal Codice Civile e leggi di settore.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
5. La denominazione "Fondazione San Galgano" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
6. La Fondazione dispone di un proprio stemma distintivo della stessa. L'uso è esclusivo della Fondazione stessa. In casi eccezionali il Consiglio di Gestione/Amministratore Unico può autorizzare l'impiego da parte di terzi.
7. La Fondazione potrà registrare un proprio marchio per le finalità consentite dalla legge.

Art. 2: Durata

1. La durata della Fondazione è stabilita fino al 31.12.2070

Art. 3: Finalità-Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione persegue le finalità della promozione culturale del territorio di Chiusdino, del suo sviluppo turistico, a livello nazionale e internazionale e dell'irradiamento dei flussi di visita attratti dall'Abbazia di San Galgano verso gli altri poli di interesse culturale, i principali dei quali sono identificati in Chiusdino capoluogo e i suoi musei e il sito archeologico di Miranduolo.
2. I primi beneficiari dell'attività della Fondazione sono il Comune di Chiusdino e i suoi abitanti, poiché la promozione del turismo genera una maggiore diffusione della cultura e incentiva lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio di riferimento. Beneficiari saranno comunque tutti i fruitori del patrimonio culturale, che potranno valersi di servizi e attività di comunicazione di elevata qualità. In particolare, la Fondazione intende promuovere la valorizzazione dell'Abbazia di San Galgano e di tutti i siti ad essa collegati.
3. La Fondazione agirà con criteri d'imparzialità, oggettività, trasparenza e di non discriminazione verso tutti i beneficiari delle sue finalità precedentemente espressi.
4. Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:
 - La promozione e la realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l'immagine della Fondazione, dei suoi principali poli culturali e del territorio chiusdinese;
 - Lo sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi culturali e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;
 - Le attività di divulgazione indirizzate al coinvolgimento della popolazione e del pubblico nella sensibilizzazione degli operatori, delle Pubbliche Amministrazioni, delle popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica;

- La promozione della conoscenza e dello studio del patrimonio culturale del territorio di riferimento e della divulgazione dei dati acquisiti anche attraverso attività e strumenti innovativi;
- 5. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:
 - stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'accensione di mutui o finanziamenti;
 - partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private che perseguano finalità coerenti con le proprie.
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, concessionaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
 - stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.
 - erogare premi e borse di studio;
 - svolgere attività di formazione, corsi e seminari, manifestazioni, convegni, incontri attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
 - svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
 - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4: Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Socio Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

Art. 5: Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, di proprietà della stessa, o in qualsiasi altra forma di diritto di godimento, espressamente destinati dal Consiglio di Gestione/Amministratore Unico all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici di qualsiasi genere e natura, espressamente destinati dal Consiglio di Gestione/Amministratore Unico all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Sostenitori;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento, diretta o indiretta, volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione, che non siano espressamente destinati dal Consiglio di Gestione/Amministratore Unico all'incremento del patrimonio.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6: Membri

1. È Socio unico il Comune di Chiusdino.
2. Sono Soci Sostenitori i soggetti privati e le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono in modo rilevante alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante importanti contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione/Amministratore Unico, alle quali potranno aggiungere un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Sostenitore, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Gestione/Amministratore Unico, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato e l'eventuale prestazione o attribuzione regolarmente eseguita.
3. Lo status di Sostenitore è deliberato dal Consiglio di Gestione/Amministratore Unico a maggioranza semplice, previa richiesta dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso di rifiuto, il Consiglio di Gestione/Amministratore Unico deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La decisione non è appellabile.
4. I Soci Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
5. Per meriti eccezionali il Consiglio di Gestione/Amministratore Unico può proporre al Consiglio Comunale di Chiusdino il conferimento dello status di Socio Onorario a vita e/o permanente per personaggi, enti e istituzioni che si siano contraddistinti nella valorizzazione della Fondazione.

Art. 7: Organi della Fondazione

1. Sono organi fondamentali della Fondazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Gestione e/o Amministratore Unico;
 - c. Il Presidente del Consiglio di Gestione (se nominato);
 - d. Il Revisore dei conti.
2. Sono organi facoltativi:
 - a. Il Comitato Scientifico;
 - b. L'Assemblea dei Sostenitori;
 - c. Il Direttore Generale
3. I predetti organi sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate. È fatta eccezione per il Revisore dei Conti che ha diritto a un emolumento per l'ufficio ricoperto per tutta la durata del proprio mandato e, eventualmente, per il Consiglio di Gestione/Amministratore Unico e il Direttore Generale.

Art. 8 - Assemblea

All'assemblea legalmente convocata e costituita interviene il socio unico Comune di Chiusdino, nella persona del Sindaco pro tempore o persona da lui nominata, nel ruolo di Presidente

L'assemblea:

1. Approva il Bilancio preventivo e quello consuntivo;
2. Nomina il Consiglio di Gestione/Amministratore Unico; e, se istituito il Consiglio di Gestione, provvede tra di essi alla nomina del Presidente e del Vicepresidente secondo modalità atte a garantire la parità di genere;
3. Nomina e revoca il Revisore Unico, indicandone il compenso;

4. Approva il programma operativo annuale (eventuali investimenti, politiche del personale, linee programmatiche) e il programma pluriennale delle attività;
5. L'Assemblea è convocata dal Socio unico, dal Presidente del Consiglio di Gestione/Amministratore Unico se nominato o dal Revisore dei Conti;
6. Nomina il Comitato Scientifico;
7. Convoca la prima seduta dell'Assemblea dei soci sostenitori.

Art. 9: Consiglio di Gestione/Amministratore Unico- composizione e funzionamento

1. Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di 3 (tre) a 5 membri, ed è nominato dall'Assemblea garantendo la parità di genere;
2. L'Assemblea in luogo del Consiglio di Gestione può nominare un Amministratore Unico e eventualmente determinarne il relativo compenso;
3. I membri del Consiglio di Gestione/Amministratore Unico restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati per non più di 2 (due) mandati;
4. I membri del Consiglio di Gestione, sono chiamati a svolgere le funzioni e percepire un eventuale compenso come stabilito dall'Assemblea;
5. Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Gestione/Amministratore Unico, nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri/Amministratore Unico sono revocati dall'Assemblea che li ha designati/nominati, a seguito di comunicazione scritta della revoca, debitamente motivata, al Consigliere/Amministratore Unico stesso, al Presidente e al Revisore dei Conti;
6. Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'Assemblea provvede alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione. Passati 3 mesi, qualora l'Assemblea non proceda alla designazione, il Consiglio di Gestione procederà alla cooptazione del membro vacante per votazione;
7. Il Consiglio di Gestione/Amministratore Unico si riunisce sempre presso la sede della Fondazione, ove non diversamente stabilito, in unica convocazione del suo Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta la metà dei suoi membri lo richiedano con lettera indirizzata al Presidente stesso. Il Consiglio, o suoi singoli componenti potranno riunirsi anche in videoconferenza;
8. Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione almeno tre giorni prima della data dell'adunanza attraverso Raccomandata A/R o a mano, fax, telex, posta elettronica certificata, telegramma o, in genere, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati e il relativo riscontro di ricezione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore;
9. Le sedute del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti regolarmente designati ed esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 10: Consiglio di Gestione/Amministratore Unico – funzioni

Il Consiglio di Gestione e/o l'Amministratore Unico detengono ed esercitano tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:

1. Delibera in ordine all'attivazione dei programmi di attività, all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti con collaboratori ed eventuali dipendenti e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione, secondo il programma operativo annuale di cui al precedente art. 8;

2. Predisporre, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Bilancio preventivo dell'anno seguente e, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio consuntivo dell'anno precedente, ai sensi del successivo art. 15, da inviare entro 7 (sette) giorni all'Assemblea per l'approvazione;
3. Propone al Consiglio Comunale la modifica dello statuto della Fondazione. L'ordine del giorno della convocazione, del Consiglio di Gestione, dovrà segnalare la votazione su modifiche statutarie e sugli articoli interessati;
4. Delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione, ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;
5. Determina annualmente le quote contributive dei Soci Sostenitori;
6. Nomina il liquidatore di cui al successivo art. 20, comma 2, stabilendone i compensi;
7. Nomina, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione;
8. Adotta il programma pluriennale delle attività, secondo una proposta complessiva predisposta dopo aver acquisito indicazioni dall'Assemblea, dal Comitato Scientifico e dall'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita;
9. Delibera in merito all'accettazione di grandi donazioni, eredità e legati nel rispetto della legislazione vigente;
10. Dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio;
11. Delibera sull'accettazione di beni, lasciti ed apporti in genere di cui al precedente art. 5;
12. Provvede all'implementazione ed all'aggiornamento dei regolamenti interni della Fondazione;
13. Delibera, ai sensi del successivo art. 20, sullo scioglimento, la fusione, la scissione, l'estinzione o trasformazione della Fondazione, e sull'eventuale nomina del Liquidatore, con una maggioranza dei 2/3 dei membri presenti. L'ordine del giorno della convocazione dovrà segnalare la votazione su queste operazioni straordinarie;
14. Discute ogni altro argomento proposto dal Presidente e su ogni punto rimesso alla sua competenza dal presente statuto.

Art. 11: Presidente del Consiglio di Gestione

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione è nominato dall'Assemblea contestualmente alla nomina del Consiglio di Gestione medesimo;
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Gestione, stabilendo l'ordine del giorno;
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente;
4. In caso di nomina dell'Amministratore Unico la rappresentanza legale è ad esso attribuita.

Art. 12: Comitato Scientifico

1. L'Assemblea ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico, composto da un numero compreso tra 3 e 15 membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica 5 (cinque) anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea stessa.
2. Il Presidente del Comitato, ed eventualmente il Segretario, sono nominati fra i membri con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito della convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei consiglieri eletti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si intendono presenti anche i Consiglieri in Audio o Video conferenza.
3. Il Comitato Scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito agli indirizzi di sviluppo dell'attività della Fondazione;

Art. 13: Assemblea dei Sostenitori

1. Quando i Soci Sostenitori eccedono il numero di uno si costituisce tra questi l'Assemblea dei Sostenitori.
2. L'Assemblea dei Sostenitori è convocata per la sua costituzione dal Presidente dell'Assemblea dei Soci, si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori eletto nella prima seduta. Il diritto di rappresentanza e di voto in seno all'assemblea sarà proporzionale al contributo versato da ogni Socio Sostenitore, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Gestione/Amministratore Unico. Le sedute dell'Assemblea dei Sostenitori sono valide con la presenza della metà dei diritti di voto esercitabili e delibera a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.
3. L'Assemblea dei Sostenitori può elaborare autonomamente proprie proposte e integrazioni in merito alla programmazione della Fondazione e delle singole aree di attività, sottoponendole al Presidente e al Consiglio di Gestione/Amministratore Unico.

Art. 14: Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea, viene scelto tra persone in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori contabili e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; in particolare vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
2. Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione e, eventualmente assiste l'Amministratore Unico.
3. Il Revisore dei conti esercita tutti i poteri ad esso demandati dalla legge.

Art. 15: Esercizio e bilancio

1. Gli esercizi sociali inizieranno il 1° gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Al termine di ogni esercizio e, comunque, entro il 30 aprile di ogni anno, viene redatto e approvato il bilancio d'esercizio, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità, nonché a quanto previsto dalla legislatura vigente.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno viene predisposto il bilancio preventivo annuale per l'anno successivo da approvarsi entro il 31 dicembre.

Art. 16: Regolamento interno

1. Per disciplinare l'organizzazione, il personale e definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si dota un Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Gestione/Amministratore Unico.
2. È possibile istituire la figura di un Direttore Amministrativo Contabile.

Art. 17: Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 18: Controllo analogo

1. La Fondazione svolgerà la propria attività nel rispetto delle norme e dei principi in materia di affidamento *in house*. Il Fondatore ha accesso a tutti gli atti della Fondazione, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi, al fine di non arrecare

danno alla Fondazione medesima. Ai fini del rispetto delle condizioni dell'*in house providing* di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre l'ottanta per cento dell'attività della Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Socio unico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Fondazione.

2. Il Socio unico esercita il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione, riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti di quella ordinaria che il Socio unico ritenga opportuni. Inoltre, ulteriori modalità di controllo potranno essere individuate attraverso specifici atti di indirizzo adottati dal Socio unico anche in tempi successivi e opportunamente resi noti agli organi della Fondazione.
3. Il Consiglio di Gestione/Amministratore unico ha l'obbligo di far pervenire al Socio unico i seguenti documenti almeno entro quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi amministrativi:
 - a) bilanci di previsione triennale con relativa relazione descrittiva sulla programmazione dell'attività e bilancio consuntivo;
 - b) organigramma e piano annuale del fabbisogno di personale;
 - c) piani finanziari e industriali;
 - d) modifiche statutarie, acquisti di rami di azienda, costituzione di sedi secondarie.Entro cinque giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi amministrativi, il Socio Unico, sui sopraelencati documenti, potrà inviare al Consiglio di Gestione/Amministratore unico atti di indirizzo. In casi eccezionali ed emergenziali, dietro motivazione, il Direttore può chiedere l'autorizzazione per urgenza entro tre giorni o dietro ratifica per l'integrazione dei documenti di cui al punto b).
4. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, il Consiglio di Gestione/Amministratore unico deve presentare al Socio unico, con cadenza semestrale:
 - una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici;
 - una relazione sui flussi di liquidità;
 - una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

Art. 19: Esclusione e recesso

1. Il Socio Unico con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Gestione/Amministratore Unico, in apposita riunione, decide, l'esclusione di Soci Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
2. I Soci Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 20: Estinzione o Scioglimento

1. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.
2. Il Consiglio di Gestione/Amministratore Unico potrà nominare un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.
3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione/Amministratore Unico, che ne nomina il liquidatore, al Comune di Chiusdino.
4. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano immediatamente in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 21: Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia e nei regolamenti interni.